

N. 00398/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00207/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 207/14, proposto da Tennis Club Calceranica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito e difeso dagli avv. ti B.A. Algieri e A.M. Valorzi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trento, via Calepina 65;

contro

la Provincia autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Pedrazzoli, Cattoni e Fernando Spinelli, con domicilio eletto presso l'Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante 15;

nei confronti di

l'Associazione Football Club Calceranica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'accertamento

del diritto dall'accesso degli atti, richiesti il 20 marzo 2014 dal Tennis Club Calceranica e negati dall'Amministrazione resistente con provvedimento 9 maggio 2014 prot. 251772, della Provincia autonoma di Trento,

e per la conseguente ordine di esibizione dei documenti predetti, ex art. 116, IV comma, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Nel centro sportivo di Calceranica al Lago, nel 2005 svolgevano contemporaneamente la loro attività l'Associazione Football Club (F.C.) Calceranica, e l'Associazione sportiva Tennis club Calceranica al Lago, la quale ha poi proposto il ricorso qui in esame.

1.2.1. La giunta provinciale di Trento, con deliberazione 6 maggio 2005, n. 913, approvò ex l.p. 16 luglio 1990, n. 21, l'elenco delle iniziative agevolabili riguardanti strutture sportive, inclusa la proposta di F.C. Calceranica, avente ad oggetto “il miglioramento del centro sportivo (calcio/tennis)”, con la priorità dei “lavori urgenti per funzionalità complessiva delle strutture tennis e calcio”.

1.2.2. Di seguito, con la determinazione dirigenziale 19 dicembre 2005, n. 155, fu assegnato alla F.C. Calceranica un contributo in conto capitale di € 387.800,00 (pari al 70% della spesa ammessa) per il finanziamento dei lavori, con vincolo di destinazione sportiva dell'immobile per almeno 15 anni.

1.2.3. Nel provvedimento si precisava come i lavori consistessero nella manutenzione straordinaria del campo da calcio e tennis, nella realizzazione degli spogliatoi a servizio degli stessi campi, e nella realizzazione delle tribune per il campo da calcio: sicché – secondo l'odierna ricorrente - anche se la richiesta era stata presentata formalmente solo da F.C. Calceranica, “il contributo concesso afferiva anche alla sistemazione e manutenzione di strutture ed impianti relativi all'attività tennistica, gestita dall'odierna ricorrente”.

1.2.4. Il finanziamento è stato poi confermato, con alcune modifiche progettuali, nella deliberazione dirigenziale 29 giugno 2006, n. 70, la quale dà atto che erano state così accolte anche alcune osservazioni, pervenute dal Tennis Club di Calceranica, come per la dislocazione interna degli spogliatoi, ma non la richiesta di adeguamento degli spogliatoi alle prescrizioni concernenti l'accessibilità per i disabili.

1.3.1. Ebbene, prosegue il ricorso, i lavori furono completati nel 2008, ma una parte delle modifiche fu ritenuta irregolare: in particolare, il primo piano del centro sportivo fu riconosciuto inaccessibile ai disabili, in violazione del D.M. 14 giugno 1989, n. 2361 (e, così, della normativa C.O.N.I.) e la commissione edilizia comunale di Calceranica lo dichiarò inagibile all'uso pubblico.

1.3.2. Così, prosegue l'associazione ricorrente, “a seguito dei lavori e delle violazioni di legge da essi derivanti, gli impianti relativi al tennis venivano declassati a impianti di interesse sociale e promozionale dell'attività sportiva, non destinati all'agonismo (nota C.O.N.I. 7 maggio 2009, in atti)”: e ciò avrebbe imposto al Tennis Club di utilizzare altri circoli, con le conseguenti spese aggiuntive e i mancati incassi.

1.3.3. Lo stesso Tennis Club segnalò nel tempo la situazione a Enti e Autorità, finché, nel marzo 2014, non presentò alla Provincia un'istanza di accesso, integrata alla fine di aprile, affinché gli fosse consentito di prendere visione, e di estrarre copia della documentazione relativa "al procedimento di concessione e successiva conferma del contributo a F.C. Calceranica", mediante le predette determinazioni dirigenziali 155/05 e 70/06, e, in particolare, "degli elaborati, tavole progettuali e relazioni tecniche relativi al progetto originario ed alle successive modifiche apportate a quest'ultimo in sede di variante, sulla scorta della quale è stato confermato ed aggiornato il contributo erogato".

1.3.4. La Provincia autonoma di Trento ha respinto tuttavia la richiesta, con la nota 9 maggio 2014 prot. 251772, affermando che in essa non sarebbe stata indicata "alcuna situazione giuridicamente rilevante per il soggetto richiedente... che sia da tutelare in relazione alla documentazione descritta nell'istanza prodotta e ne giustifichi l'interesse concreto e attuale per il relativo accesso": l'istanza sarebbe invece preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

1.4.1. Nel susseguente ricorso, qui in esame, il Tennis Club sostiene, anzitutto, come la legittimazione all'accesso vada riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali richiesti possano svolgere effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, e ciò accadrebbe per gli atti di cui l'Associazione ricorrente ha richiesto l'accesso.

1.4.2. Anzitutto, anche se la richiesta di contributo era stata presentata dalla sola F.C. Calceranica, il contributo concesso riguardava anche la sistemazione e la manutenzione di strutture destinate all'attività tennistica.

1.4.3. Inoltre, sarebbe innegabile come il Tennis Club Calceranica abbia subito un pregiudizio dai lavori in questione: infatti, essi hanno comportato, come già ricordato, la difformità del centro sportivo alle prescrizioni di legge, con la conseguente necessità di spostare altrove l'attività agonistica.

1.4.4. Sarebbe dunque "legittimo interesse della ricorrente accedere alla documentazione relativa al procedimento di concessione e successiva conferma del contributo ... onde avere contezza, sulla scorta dei relativi elaborati progettuali, delle opere che sono state effettivamente finanziate e, se vi erano anche opere relative al tennis, se sia stato violato il vincolo di uso sportivo quindicinale".

1.4.5. In conclusione, la richiesta d'accesso presentata troverebbe legittimo fondamento negli artt. 22 segg. l. 241/1990 e 32 l.p. 23/1992: da ciò l'illegittimità del diniego di accesso opposto.

2.1. La Provincia si è costituita in giudizio, ribadendo, anzitutto, che la ricorrente non sarebbe titolare di una situazione giuridicamente rilevante per poter validamente esercitare il diritto di accesso.

2.2. In disparte il lungo intervallo, trascorso tra il momento in cui si sono verificati i fatti ritenuti rilevanti, e quello di presentazione della domanda d'accesso, l'Amministrazione esclude, infatti, che vi sia una correlazione tra l'ipotetico pregiudizio subito dall'associazione ricorrente e il contributo concesso.

Secondo alcuni documenti, di cui riporta ampi stralci nella sua memoria, il finanziamento avrebbe alla fine riguardato esclusivamente gli interventi realizzati al piano terra dell'edificio: solamente il progetto preliminare aveva ipotizzato un contributo provinciale per i lavori al primo piano, il cui costo sarebbe stato però alla fine interamente sostenuto dall'Associazione F.C. Calceranica.

2.3. In ogni caso, non spetterebbe alla ricorrente, bensì all'Amministrazione provinciale, la verifica sulla regolarità dell'intervento finanziato: e, in tal senso, la richiesta d'accesso sarebbe esplorativa, preordinata cioè a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

3.1. Il ricorso è fondato.

Invero, bisogna intanto ricordare che “la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti e il diritto di accesso, purché non diretto ad un controllo generalizzato, può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi” (così C.d.S., V, 30 agosto 2013, n. 4321; nello stesso senso C.d.S., IV, 4 settembre 2012, n. 4671).

3.2.1. Orbene, nella fattispecie, il Tennis Club si deve ritenere titolare di un siffatto interesse, concreto e attuale, all'accesso della documentazione, sebbene non funzionalmente connesso a un'immediata tutela in via giudiziale.

3.2.2. In tal senso, si deve anzitutto evidenziare come, per rafforzare le sue tesi difensive, l'Amministrazione abbia ritenuto conveniente richiamare alcuni atti – tra cui le note tecniche 82/2005 e 86/2006 dell'Ufficio attività sportive e ricreative, evidentemente da includere tra i documenti, di cui è richiesto l'accesso – dai quali essa desume come l'Associazione ricorrente non avrebbe subito pregiudizi ricollegabili al finanziamento provinciale.

3.2.3. Peraltro, secondo questo giudice, la Provincia conferma in tal modo la correlazione tra quegli atti, attinenti l'intervento in questione, e il danno affermato dalla Tennis club Calceranica, sia pure per concludere come gli atti stessi dimostrerebbero l'infondatezza della pretesa: ciò che basta, tuttavia, a fondare l'interesse della ricorrente ad esaminare quella stessa documentazione, per verificare se le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione siano o meno condivisibili.

3.3.1. A parte ciò, comunque, l'Amministrazione non nega che il progetto, almeno nella fase iniziale, coinvolgesse anche l'impianto utilizzato dal Tennis Club; che la Provincia di Trento abbia concesso dei contributi, riferibili all'impianto nel suo complesso; che, al termine dei lavori, sia stato interdetto all'Associazione tennistica ricorrente di utilizzare la struttura per finalità agonistiche, costringendola a trasferire altrove almeno una parte delle sue attività, con un aggravio economico non irrilevante.

3.3.2. Non sembra allora dubbio che la documentazione richiesta, riguardante il procedimento per la concessione, e la successiva conferma, del contributo *de quo*, sia idonea a dispiegare effetti almeno indiretti, per la tutela della posizione di danno che il Tennis club lamenta.

3.3.3. Il periodo di tempo, intercorso dal momento in cui la documentazione è stata formata, sebbene non breve, non costituisce evidente preclusione all'eventuale tutela, anche giudiziale.

Anzitutto, non sono trascorsi i termini della prescrizione ordinaria – che, comunque, come ogni altra, dovrebbe essere eccepita; v'è, inoltre, un ampio carteggio successivo, il quale ragionevolmente potrebbe contenere atti interruttivi.

3.3.4. Infine, poiché la vicenda è specifica e la situazione soggettiva, asseritamente lesa, adeguatamente delineata, si può senz'altro escludere che l'accesso richiesto sia qui finalizzato ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa.

4.1. Non essendo stati neppure invocati peculiari interessi alla riservatezza, di rilievo equivalente o superiore alla posizione fatta valere dall'Associazione ricorrente, il ricorso può in conclusione trovare accoglimento.

Va pertanto ordinato, ex art. 25 l. 241/1009, e 116 c.p.a., l'accesso mediante esame ed estrazione dei documenti richiesti, e sopra indicati al § 1.3.3., entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente decisione.

4.2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, autorizza l'accesso richiesto, secondo quanto specificato in motivazione.

Condanna la Provincia autonoma di Trento alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., ed all'importo del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 9 ottobre 2014 con l'intervento dei signori magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore

Alma Chietini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)